

Bruxelles, 9 novembre 2021
(OR. en)

13506/21

ENV 812
FIN 865
IND 314
CHIMIE 111
SAN 651
AGRI 518

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 novembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	12961/21
Oggetto:	Relazione speciale n. 12/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE" - Conclusioni del Consiglio

Si accludono in allegato per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto, approvate dal Consiglio nella 3822^a sessione tenutasi il 9 novembre 2021.

Relazione speciale n. 12/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE"

- Conclusioni del Consiglio -

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO le sue conclusioni sul miglioramento dell'esame delle relazioni speciali elaborate dalla Corte dei conti nel quadro della procedura di scarico¹:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 12/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE" ("relazione speciale");
2. PRENDE ATTO delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione speciale;
3. RICONOSCE che la relazione speciale costituisce un contributo tempestivo all'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento;
4. PRENDE ATTO che, sebbene negli ultimi decenni sia stata registrata una diminuzione significativa delle emissioni di inquinanti nell'aria, nelle acque e nel suolo, l'inquinamento rimane una sfida importante, che comporta rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente, compresa la biodiversità;
5. SOTTOLINEA l'importante ruolo del principio "chi inquina paga" nell'evitare i danni ambientali e garantire che chi inquina sia considerato responsabile dell'inquinamento causato; SOTTOLINEA l'importante ruolo del principio "chi inquina paga" nel garantire il recupero dei costi causati dai danni alle acque, al suolo e agli ecosistemi;

¹ Doc. 7515/00 + COR 1.

6. RICONOSCE che il principio "chi inquina paga" viene integrato e applicato in varia misura nelle diverse politiche dell'UE in materia ambientale e nei diversi Stati membri; EVIDENZIA la necessità di rafforzare l'attuazione e di migliorare la coerenza nell'applicazione del principio "chi inquina paga" al fine di conseguire l'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento, in particolare per quanto riguarda le acque e il suolo; SOTTOLINEA l'importanza di occuparsi delle sostanze nocive, considerando, a seconda dei casi, le sostanze chimiche esistenti, emergenti e nuove che destano preoccupazione;
7. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di rivedere la normativa ambientale dell'UE, manifestata nelle comunicazioni della Commissione sul Green Deal europeo², sul piano d'azione verso l'inquinamento zero³ e sulla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili⁴ nonché nelle iniziative correlate; INVITA la Commissione a tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni al riguardo contenute nella relazione speciale;
8. INVITA la Commissione a garantire l'applicazione del principio "chi inquina paga", che dovrebbe essere alla base della politica dell'Unione in materia ambientale ed essere integrato nelle altre politiche e attività dell'Unione, in particolare nella pertinente normativa dell'UE e nei suoi strumenti di finanziamento, nonché a garantire che i settori responsabili dell'inquinamento contribuiscano in misura proporzionale; In tale contesto SOTTOLINEA l'importanza della responsabilità del produttore lungo le catene globali del valore e nei cicli di vita dei prodotti e INVITA la Commissione, se del caso, a prendere in considerazione tali approcci nelle future proposte legislative; EVIDENZIA l'importanza che qualsiasi proposta legislativa sia accompagnata da una valutazione d'impatto conformemente ai principi concordati per legiferare meglio⁵;

² Doc. 15051/19 + ADD 1 - COM(2019) 640 final.

³ Doc. 8753/21 + ADD 1 - COM(2021) 400 final.

⁴ Doc. 11976/20 + ADD 1 - COM (2020) 667 final.

⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

9. PRENDE ATTO delle difficoltà di applicazione del principio "chi inquina paga" in caso di inquinamento proveniente da fonti diffuse; SOTTOLINEA tuttavia che è necessario valutare la possibilità di rafforzare l'integrazione del principio "chi inquina paga" per quanto concerne l'inquinamento diffuso delle acque proveniente da tutte le fonti, comprese quelle agricole;
10. METTE IN EVIDENZA l'importante ruolo del principio "chi inquina paga" nella definizione delle politiche tariffarie, in particolare per i rifiuti e l'acqua, al fine di garantire il recupero dei costi della gestione dei rifiuti e dei servizi idrici in modo efficiente ed equo;
11. RICONOSCE che attualmente vari regolamenti e direttive dell'UE contribuiscono a prevenire e mitigare l'inquinamento del suolo, ma che non esiste un quadro legislativo generale dell'UE per la protezione dall'inquinamento del suolo;
12. INVITA la Commissione a tenere adeguatamente conto del principio "chi inquina paga" nella prossima strategia per il suolo, nonché dei principi della precauzione e dell'azione preventiva e del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
13. PRENDE ATTO del fatto che l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; ACCOGLIE CON FAVORE la pubblicazione degli orientamenti della Commissione sulla definizione di "danno ambientale"⁶, nonché le azioni intraprese nell'ambito della rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL) al fine di condividere le esperienze al riguardo;

⁶ [Comunicazione della Commissione – Linee guida per un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale \(2021/C 118/01\)](#), C/2021/1860, (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

14. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di valutare, entro il 2023, l'idoneità allo scopo della direttiva sulla responsabilità ambientale e INVITA la Commissione a esaminare, nella sua valutazione della direttiva e dei relativi atti di esecuzione, la possibilità di mettere a punto i criteri della direttiva per definire il danno ambientale a cui la direttiva dovrebbe applicarsi, in particolare per quanto riguarda le acque e il suolo;
 15. SI COMPIACE della raccomandazione della Corte e INVITA la Commissione a esaminare la portata di modifiche legislative che richiedano l'uso di garanzie finanziarie per i rischi ambientali per gli operatori;
 16. PRENDE ATTO che fondi dell'UE sono stati utilizzati per bonificare i siti interessati da "inquinamento orfano"; OSSERVA che talvolta è inevitabile utilizzare fondi pubblici per eliminare contaminazioni da "inquinamento orfano" al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente;
 17. INVITA gli Stati membri e la Commissione a garantire che l'utilizzo di fondi pubblici nazionali e dell'UE per finanziare azioni di bonifica sia subordinato all'adozione di tutte le misure necessarie per far sì che i responsabili sostengano i costi dell'inquinamento da essi causato; SOTTOLINEA tuttavia che ciò non dovrebbe portare a una riduzione dei fondi dell'UE destinati alla lotta contro il degrado ambientale o alla sperimentazione di soluzioni innovative al riguardo, ove giustificato.
-